Sintesi C-743/23-1

#### Causa C-743/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

## Data di deposito:

4 dicembre 2023

#### Giudice del rinvio:

Landessozialgericht für das Saarland [Tribunale superiore del Saarland per il contenzioso sociale, Germania]

#### Data della decisione di rinvio:

15 novembre 2023

Ricorrente in primo grado e appellato

Α

Resistente in primo grado e appellante:

**GKV-Spitzenverband** 

## Oggetto del procedimento principale

Assicurazione obbligatoria contro le malattie – Determinazione della legislazione applicabile – Esercizio di un'attività lavorativa in due o più Stati membri – Presa in considerazione dell'attività lavorativa in Stati terzi

# Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE

# Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in uno Stato membro, si debba tenere conto di tutte le attività del lavoratore, comprese quelle esercitate in Stati terzi.

2) Oppure, se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in uno Stato membro, si debba tenere conto solo dell'attività esercitata dal lavoratore negli Stati membri.

### Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: l'«ALCP», articolo 8 e allegato II, articolo 1

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), articolo 13

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»), articoli 14 e 16

# Disposizioni nazionali citate

Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa (Legge relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa), articolo 2

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung (codice di previdenza sociale, Volume V, regime obbligatorio di assicurazione malattia, in prosieguo: l'«SGB V»), articolo 219a

# Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- La controversia verte sulla questione se il ricorrente fosse soggetto al regime di assicurazione malattia obbligatoria in Germania o in Svizzera dal 1º dicembre 2015 al 30 novembre 2020.
- Il ricorrente, residente in Germania, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in Svizzera tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020. Egli è stato assunto dal suo datore di lavoro in qualità di specialista delle esportazioni, per fornire consulenza ai clienti in loco e ivi organizzare corsi di formazione, seminari e degustazioni. I clienti si trovavano principalmente in paesi al di fuori dell'Unione europea. In Svizzera e in Germania egli lavorava abitualmente 10,5 giorni nel trimestre. L'attività in Germania consisteva in un lavoro a domicilio, nel luogo di residenza del ricorrente. Il ricorrente percepiva la sua indennità mensile in modo uniforme, senza attribuzione proporzionale in funzione del luogo di esercizio dell'attività.

- In data 19 novembre 2015 egli si è rivolto alla resistente, sottolineando che egli esercitava un'attività lavorativa subordinata in Svizzera e svolgeva meno del 25 % della sua attività in Germania.
- Il 1° dicembre 2015 il ricorrente ha sottoscritto un'assicurazione malattia in Svizzera. Con lettera del 22 febbraio 2016, l'Amt für Sozialbeiträge des Kantons Basel-Stadt [Ufficio per i contributi sociali del Cantone di Basilea città] comunicava di aver ricevuto l'attestato di assicurazione malattia, prendendo atto del fatto che il ricorrente avrebbe sottoscritto l'assicurazione obbligatoria in Svizzera ai sensi del KVG (legge svizzera sull'assicurazione malattia), conformemente agli accordi bilaterali (premio UE/EFTA per la Germania).
- Con decisione del 18 agosto 2016, la resistente ha stabilito, sulla base dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, che al rapporto di lavoro subordinato di cui trattasi, per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2015 e il 30 novembre 2020, sarebbe stata applicabile la legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale ed ha rilasciato il relativo certificato A1. Il ricorrente avrebbe esercitato abitualmente la propria attività subordinata in due o più Stati membri. Più di una parte sostanziale dell'attività subordinata sarebbe stata esercitata nel suo Stato di residenza, la Germania, per cui sarebbe stata applicabile la legislazione tedesca in materia di sicurezza sociale.
- L'opposizione proposta dal ricorrente avverso tale decisione è stata respinta dalla resistente con decisione di opposizione del 18 dicembre 2020. Alla fattispecie sarebbero applicabili le disposizioni del regolamento n. 883/2004 e del regolamento n. 987/2009. Dal momento che tali regolamenti sarebbero applicabili esclusivamente all'interno del loro ambito di applicazione territoriale, rileverebbero unicamente le attività esercitate nei paesi rientranti in tale ambito di applicazione. In tal senso, nella fattispecie si dovrebbe tenere conto unicamente delle quote di tempo lavorativo del ricorrente in Germania e in Svizzera. In tale contesto, il ricorrente eserciterebbe una parte sostanziale della sua attività subordinata nello Stato di residenza.
- 7 Il 28 dicembre 2020 il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione.

## Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

Il ricorrente ha spiegato che il periodo di attività lavorativa subordinata in Svizzera avrebbe coperto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 incluso. Per determinare la parte sostanziale del periodo lavorativo non si dovrebbe tenere conto solo del periodo di attività in Germania e in Svizzera, ma piuttosto dell'insieme dell'attività subordinata, quindi anche dell'attività esercitata in Stati terzi. Inoltre, non risulterebbe che la resistente avesse debitamente informato l'istituzione svizzera, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, per cui la decisione impugnata non potrebbe avere effetto vincolante. Oltre a ciò, durante l'intero periodo di esercizio di attività subordinata in Svizzera, egli sarebbe stato iscritto presso le autorità di

previdenza sociale come lavoratore soggetto al regime di assicurazione malattia obbligatoria. L'Ufficio per i contributi sociali del Cantone di Basilea città avrebbe attestato in via autoritativa l'iscrizione all'assicurazione malattia in qualità di lavoratore frontaliero in Svizzera (provvedimento del 22 febbraio 2016 che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, sarebbe vincolante anche per la resistente). La resistente non avrebbe neppure garantito l'attuazione della decisione del 18 agosto 2016 da parte delle istituzioni tedesche di previdenza sociale. Oltre a ciò, la resistente non avrebbe in alcun modo cercato di chiudere il procedimento di opposizione entro un termine ragionevole. Al contrario, sarebbe stato lasciato pendente per quattro anni. A causa di tale comportamento della resistente, il ricorrente poteva legittimamente attendersi che la resistente non avrebbe mantenuto la decisione iniziale.

- 9 La resistente ha dichiarato che, in quanto istituto di previdenza sociale del luogo di residenza del ricorrente, essa sarebbe stata competente a pronunciarsi conformemente al combinato disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 e dell'articolo 219a dell'SGB V. Essa avrebbe altresì informato sia l'istituzione svizzera, sia l'interveniente, della sua decisione del 18 agosto 2016.
- Su domanda del Sozialgericht [tribunale sociale], l'Ufficio federale delle 10 assicurazioni sociali di Berna ha comunicato che la determinazione della resistente del 18 agosto 2016 non sarebbe stata trasmessa all'istituzione svizzera competente, vale a dire la Ausgleichskasse Basel-Stadt [Cassa di compensazione di Basilea città]. Vi sarebbe accordo in merito alla determinazione della legislazione applicabile da parte della resistente. Essa riguarderebbe un periodo retroattivo e il certificato A1 potrebbe essere rilasciato anche per un periodo retroattivo. Inoltre, tale certificato avrebbe valore unicamente dichiarativo. In mancanza di un certificato, lo status previdenziale sarebbe determinato dai principi generali del regolamento n. 883/2004. Poiché la Svizzera avrebbe ora preso conoscenza della determinazione della legislazione applicabile da parte della resistente e avrebbe accettato tale decisione, il fatto che tale determinazione non sia stata correttamente registrata in Svizzera nel 2016 non è più rilevante. La Cassa di compensazione di Basilea città, senza cognizione di causa e ignorando la determinazione della resistente, avrebbe già rilasciato al ricorrente un certificato A1 per il periodo tra il 1° dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020, che dimostrerebbe l'applicazione della legislazione svizzera in materia di previdenza sociale. Tuttavia, se la determinazione della legislazione tedesca fosse confermata, il certificato svizzero dovrebbe essere dichiarato invalido e i contributi dovrebbero essere rimborsati al datore di lavoro svizzero. Per i periodi compresi tra il 1º dicembre 2015 e il 31 dicembre 2018 e a partire dal 1° gennaio 2021, alla Cassa di compensazione non sarebbe stato presentato un certificato A1, né sarebbe stato richiesto un distacco per il tramite del datore di lavoro svizzero.
- 11 Con decisione giudiziaria del 4 agosto 2022, il Sozialgericht für das Saarland [Tribunale superiore del Saarland per il contenzioso sociale, Germania], annullando la decisione del 18 agosto 2016, ha condannato la resistente a stabilire

l'applicabilità della legislazione svizzera per quanto riguarda l'attività subordinata del ricorrente presso l'interveniente nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 16 del regolamento n. 987/2009.

- A sostegno della propria decisione esso ha affermato, in sostanza, che l'applicabilità della legislazione svizzera risulterebbe dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, vale a dire la legislazione dello Stato membro in cui l'impresa che occupa il ricorrente avrebbe la propria sede (nella fattispecie, la Svizzera), dal momento che il ricorrente non eserciterebbe una parte sostanziale della propria attività nello Stato membro di residenza (nella fattispecie, la Germania). Se su circa 65 giorni lavorativi nel trimestre, l'attività fosse stata esercitata in Germania solo per 10,5 giorni (appena 1/6) essa non potrebbe più essere considerata sostanziale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009.
- Basandosi sull'approccio della resistente, secondo cui ai fini della determinazione 13 della legislazione dovrebbero essere prese in considerazione solo la Svizzera e la Germania, con le rispettive quote di attività lavorativa, la decisione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 potrebbe essere adottata solo con riferimento all'attività subordinata ivi esercitata. Ciò non risulterebbe, tuttavia, né dal tenore letterale dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 883/2004, né dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, e neppure corrisponderebbe alla loro ratio e finalità, che consiste nel determinare la legislazione applicabile ad (una) attività subordinata. L'interpretazione delle norme proposta dalla resistente avrebbe come risultato che una situazione di fatto unitaria, nella fattispecie il rapporto di lavoro subordinato, verrebbe separata artificialmente. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») si sarebbe già pronunciata in tal senso nella sentenza del 19 maggio 2022, Ryanair (C-33/21, EU:C:2022:402). In base all'obbligo imposto, la resistente sarebbe competente a determinare la legislazione applicabile.
- 14 In data 6 settembre 2022, la resistente ha impugnato la decisione giudiziaria notificatale il 9 agosto 2022.
- Essa ha fatto valere che le disposizioni del regolamento, e quindi le conseguenze giuridiche della determinazione, si riferirebbero esclusivamente alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti. Se il legislatore europeo avesse voluto che nell'ambito dell'analisi dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004 si tenesse conto delle attività esercitate in Stati terzi, sarebbero state previste, al riguardo, disposizioni applicabili anche alle altre fattispecie disciplinate dall'articolo 13 di detto regolamento.
- 16 La sentenza del 19 maggio 2022, Ryanair (C-33/21, EU:C:2022:402), riguarderebbe la situazione particolare del personale di volo. In tale sentenza non vi sarebbe menzione del fatto che gli interessati abbiano esercitato un'attività

lavorativa in uno Stato nel quale il regolamento non sarebbe applicabile. La sentenza non sarebbe quindi appropriata per risolvere tale questione. Altre due sentenze (C-631/17, EU:C:2019:381 e C-372/20, EU:C:2021:962), sottolineerebbero che neppure la Corte avrebbe ancora una posizione solida su tale punto e la giurisprudenza esistente sarebbe contraddittoria.

- 17 Inoltre, qualora la resistente determini l'applicabilità della legislazione svizzera in materia di previdenza sociale sulla base di una sentenza vincolante, essa sarebbe certamente competente a determinare la legislazione applicabile se lo Stato di residenza è la Germania, ma non a rilasciare il certificato A1 (in caso di applicabilità della legislazione svizzera). La procedura di cui all'articolo 16 del regolamento n. 987/2009 prevedrebbe che l'istituzione svizzera competente sia informata di tale determinazione e rilasci quindi il certificato A1. La determinazione sarebbe in un primo tempo solo provvisoria e, in tal caso, l'istituzione svizzera competente avrebbe il diritto di opporsi entro un termine di due mesi. L'autorità svizzera competente non sarebbe vincolata da una sentenza di un giudice tedesco, dal momento che essa non produrrebbe effetti al di fuori del territorio tedesco. Come già noto, l'autorità svizzera competente sembra condividere il parere della resistente e non riterrebbe possibile tenere conto del tempo lavorativo al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004. Si dovrebbe quindi muovere dal presupposto che l'autorità svizzera si avvalga della sua facoltà di opposizione.
- 18 La resistente chiede l'annullamento della decisione giudiziaria del Sozialgericht für das Saarland del 4 agosto 2022 e il rigetto del ricorso.
- 19 Il ricorrente e l'interveniente nella causa principale chiedono che l'appello sia respinto. Essi difendono la decisione impugnata.

# Breve motivazione del rinvio pregiudiziale

- La questione del luogo in cui il ricorrente era soggetto all'obbligo di assicurazione malattia nel periodo controverso compreso tra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2020 dipende dalla corretta interpretazione dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 14 del regolamento n. 987/2009. La determinazione della legislazione applicabile in caso di esercizio abituale di un'attività in più Stati membri si fonda sull'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, la cui applicazione è disciplinata dall'articolo 16 del regolamento n. 987/2009.
- L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 è pertinente in quanto il ricorrente ha esercitato un'attività in due Stati membri, segnatamente, la Germania e la Svizzera. Menzionando espressamente, nella sezione A del suo allegato II, nelle differenti versioni di quest'ultima, i regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, l'ALCP estende pertanto l'ambito di applicazione di tali regolamenti alla Confederazione svizzera, cosicché quest'ultima deve essere considerata non già

- uno Stato terzo, bensì uno Stato membro ai fini della presente causa (sentenza della Corte del 15 settembre 2022, C-58/21, EU:C:2022:691, punto 38).
- In Germania l'autorità competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 è il Bundesministerium für Arbeit und Soziale [Ministero federale del lavoro e degli affari sociali]. Esso ha designato la resistente GKV-Spitzenverband, DVKA [ente di collegamento tedesco per l'assicurazione malattia servizio internazionale], quale organismo competente a determinare la legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, nei casi di attività abituale esercitata in più Stati membri, qualora, come nella fattispecie, il luogo di residenza dell'interessato sia in Germania. La decisione è documentata mediante il rilascio del certificato A1.
- Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, prima e seconda frase, del regolamento n. 987/2009, la resistente determina senza indugio, in via provvisoria, la legislazione applicabile al ricorrente, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004 e dell'articolo 14 del regolamento n. 987/2009.
- Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, dalla retribuzione non risulta che il ricorrente abbia esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata in Germania. Egli percepiva la sua indennità mensile in modo uniforme, senza attribuzione proporzionale in funzione del luogo di esercizio dell'attività.
- Il tempo lavorativo riveste pertanto importanza determinante. Su 65 giorni di attività nel trimestre, il ricorrente ha lavorato per 10,5 giorni (circa il 16%) in Germania, per altri 10,5 giorni (circa il 16%) in Svizzera e i giorni restanti in paesi terzi.
- Se si dovesse tenere conto del totale delle ore di lavoro del ricorrente, compresa la sua attività nei paesi terzi, il giudice del rinvio respingerebbe l'appello proposto dalla resistente. In tal caso, la quota di attività esercitata in Germania sarebbe inferiore al 25 % e non rappresenterebbe quindi una parte sostanziale dell'attività subordinata. Ciò avrebbe come conseguenza l'applicabilità del diritto svizzero. Il ricorrente potrebbe quindi anche esigere che la resistente determini l'applicabilità della legislazione svizzera. Ciò risulta dall'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 987/2009.
- Se si dovesse tenere conto del tempo lavorativo del ricorrente considerando unicamente la sua attività in Germania e in Svizzera, senza tener conto dell'attività esercitata nei paesi terzi, il giudice del rinvio accoglierebbe l'appello della resistente e annullerebbe la decisione del Sozialgericht. In tal caso, la quota di attività esercitata in Germania sarebbe del 50% e rappresenterebbe quindi una parte sostanziale dell'attività subordinata. Ciò avrebbe come conseguenza l'applicabilità del diritto tedesco.
- A quanto risulta, la Corte non si è ancora pronunciata in modo univoco sulla questione se, per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in uno

Stato membro, si debba tenere conto dell'attività complessiva, ivi compresa quella esercitata in Stati terzi.

- La sentenza del 19 maggio 2022, Ryanair (C-33/21, EU:C:2022:402), verteva sulla questione di accertare quale sia, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 883/2004 nelle sue due versioni, la normativa previdenziale applicabile al personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro (l'Irlanda), che non è coperto da certificati E101, e che lavora per un periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad accogliere l'equipaggio, denominato «crew room», di cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro Stato membro (l'Italia) nel quale detto personale di volo risiede, e che, per il resto del tempo lavorativo, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea
- Tale sentenza non consente di stabilire se, nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, debbano essere prese in considerazione anche le attività esercitate in uno Stato terzo. Secondo il giudice del rinvio, non si può presumere, come ha fatto il Sozialgericht, che per la Corte, nel determinare la parte sostanziale dell'attività nello Stato membro di residenza (nella fattispecie l'Italia), non sarebbe apparentemente rilevante in quali altri Stati membri o Stati terzi i lavoratori esercitassero la loro attività dal momento che, diversamente, sarebbero state formulate spiegazioni esplicite al riguardo. La sentenza non precisa se i lavoratori in questione esercitassero un'attività lavorativa in Stati terzi. In tali circostanze, la Corte non era tenuta ad esaminare la questione controversa nel caso di specie.
- Nella sentenza dell'8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst (C-631/17, 31 EU:C:2019:381), la Corte ha deciso che, sebbene l'attività lavorativa fosse svolta, nella specie, al di fuori del territorio dell'Unione, il relativo rapporto di lavoro conserva un collegamento sufficientemente stretto con il territorio medesimo considerato che, nel periodo in questione, il lavoratore risiedeva in Lettonia e che il suo datore di lavoro era stabilito nei Paesi Bassi. Ne consegue, ai fini del presente procedimento, che il fatto che il ricorrente abbia esercitato la sua attività non solo in Germania e in Svizzera, ma anche in Stati terzi, non esclude l'esistenza di un collegamento sufficientemente stretto tra il rapporto di lavoro del ricorrente e il territorio dell'Unione. Tale punto è del resto pacifico tra le parti. Ciò premesso, la Corte precisa, tuttavia, che le norme particolari di cui agli articoli da 12 a 16 del regolamento n. 883/2004, e quindi in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, non trovano applicazione. La sentenza non consente quindi di stabilire se, nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, debbano essere prese in considerazione anche le attività esercitate in uno Stato terzo.
- Un chiarimento della questione controversa nel caso di specie non risulta neppure dall'ulteriore sentenza, del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich [amministrazione tributaria austriaca], invocata dalla resistente (prestazioni familiari per operatori umanitari, C-372/20, EU:C:2021:962). La ricorrente nel

procedimento principale e i suoi figli erano cittadini tedeschi con domicilio dichiarato in Germania; il coniuge della ricorrente e padre dei suoi figli era cittadino brasiliano e non aveva mai avuto un domicilio dichiarato in Germania. La ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro con un'organizzazione non governativa austriaca. In forza di tale contratto, la sede di servizio della ricorrente si trovava a Vienna (Austria) e i suoi familiari nonché essa stessa, per la previdenza sociale, dipendevano dalla Wiener Gebietskrankenkasse (cassa malattia locale di Vienna, Austria). Dopo aver seguito un corso di preparazione a Vienna, la ricorrente nel procedimento principale ha iniziato una missione in Uganda.

- 33 La Corte ha anzitutto ribadito che il solo fatto che un lavoratore eserciti la propria attività al di fuori del territorio dell'Unione non è sufficiente ad escludere l'applicazione delle norme dell'Unione, segnatamente, del regolamento n. 883/2004 qualora il rapporto di lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio dell'Unione. La Corte ha riconosciuto un nesso sufficientemente stretto con il territorio dell'Unione, in particolare in Austria (il datore di lavoro è stabilito in Austria). La lavoratrice subordinata ha ivi effettuato un periodo di formazione prima della sua missione in un paese terzo nonché un periodo di reinserimento dopo quest'ultima. Il contratto di lavoro è stato stipulato conformemente al diritto austriaco, la lavoratrice è iscritta al regime previdenziale austriaco e svolge le sue missioni nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo fornito dalla Repubblica d'Austria. La Corte ha interpretato l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 nel senso che esso designa la legislazione dello Stato membro del datore di lavoro, ossia la legislazione austriaca, come l'unica legislazione alla quale la lavoratrice deve essere soggetta, senza che sia necessario ricorrere alla norma sussidiaria di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004. La norma particolare di cui all'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento non ha influito sulla decisione.
- Per le ragioni sopra esposte, il giudice del rinvio ritiene che un'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, con riferimento alla questione se, nello stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in uno Stato membro, si debba tenere conto o meno di tutte le attività del lavoratore, comprese quelle esercitate in Stati terzi, non sia scevra di dubbi e ravvisa la necessità di un chiarimento degli interrogativi formulati nelle questioni pregiudiziali.